

Doc. II

n. 23

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa dei senatori GASPERINI, PERUZZOTTI, MANFROI, SERENA, ROSSI, MORO, TABLADINI, SPERONI, BIANCO, ANTOLINI, CECCATO, COLLA, AVOGADRO, BRIGNONE, PREIONI, LORENZI, MANARA, LAGO, WILDE, VISENTIN, TIRELLI, AMORENA, GNUTTI, PROVERA, DOLAZZA e CASTELLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1998

Introduzione dell'articolo 26-*bis* nel Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - L'introduzione del sistema elettorale maggioritario, che avrebbe dovuto creare i famosi «due poli» non ha ridotto il numero dei Gruppi, che rispecchiano le diverse componenti partitiche elette. Non ha altresì fermato la prassi di «trasmigrazione» di senatori eletti in uno schieramento ad altro Gruppo parlamentare, ma, anzi, ne ha accentuato la consuetudine. In questa legislatura e nella scorsa si è avuto il maggior nu-

mero di trasferimenti di parlamentari da un Gruppo all'altro.

Molti sono stati i trasferimenti che hanno modificato, all'interno delle commissioni e degli organismi collegiali parlamentari, la rappresentanza proporzionale. Questo dovrebbe indurci anche ad interrogarci su come la rappresentanza viene costruita ed agisce.

Non potendo prevedere una revoca da parte del Presidente, che comporterebbe

modifiche costituzionali, è però giusto prevedere la decadenza automatica dalla carica in tali commissioni o organismi collegiali qualora il senatore decida nel corso della legislatura il passaggio ad altro Gruppo.

Il senatore passato ad altro Gruppo - nella proposta che presentiamo per una pronta approvazione da parte dell'Assemblea del

Senato - decade, infatti, dalla carica di membro dell'organo collegiale nel momento in cui comunica ufficialmente il suo passaggio ad altro Gruppo.

Si introduce altresì la possibilità per il Presidente del Senato di reintegrare il membro mancante, su nuova indicazione del Gruppo.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

—
Art. 1.

1. Dopo l'articolo 26 del Regolamento è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. - *(Sostituzione di componenti di organi collegiali)*. - Il senatore chiamato a far parte di organi collegiali si intende decaduto da tali organi dal momento della comunicazione alla Presidenza del Senato della propria adesione ad altro Gruppo. Alla sostituzione, nel rispetto del criterio della proporzionalità, provvede il Presidente del Senato su nuova designazione del Gruppo».

